

Luogo e data

Al sig. Sindaco del Comune di
All'assessore Servizi Amministrativi, Legali e Tributarî
All'assessore Territorio e Ambiente
e p. c. Al Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria ATS

OGGETTO: segnalazione carente gestione del servizio di raccolta rifiuti per cittadini con seconde case nel comune di M e richiesta di provvedimenti adeguati a risolvere il disservizio

Noi sottoscritti proprietari di seconde case situate in M ed adibite esclusivamente a soggiorno personale segnaliamo quanto segue.

SITUAZIONE ATTUALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

Attualmente sul territorio di questo comune il servizio raccolta rifiuti, affidato alla ditta S, prevede:

- raccolta porta a porta, con frequenza quattordicinale alternata nei giorni di lunedì e giovedì, di carta, vetro, plastica, metalli in appositi sacchi (plastica e metalli), contenitori rigidi o cartacei (carta) o, solo per il vetro, esclusivamente in contenitore rigido, con possibilità di conferimento all'isola ecologica in orari limitati per 4 giorni alla settimana;
- raccolta porta a porta solo il lunedì, con deposizione la domenica sera, di spazzatura indifferenziata, in sacchi rossi dotati di codice identificativo utente, senza altra possibilità di conferimento;
- raccolta dell'umido nelle sole giornate di lunedì e giovedì con deposizione nei punti di raccolta la domenica e il mercoledì sera in "*sacchetti biodegradabili e compostabili*" secondo quanto riportato sul Calendario Raccolta Differenziata distribuito dal Comune di M e da S, senza alcun riferimento all'uso di contenitori rigidi e senza altra possibilità di conferimento;
- secondo quanto pubblicato dalla stampa locale (riferimento, 8 gennaio 2023), il sindaco intenderebbe anche posizionare foto-trappole per multare chi esponesse l'umido negli appositi sacchetti senza inserirli in contenitore rigido (come si detto non citato nel Calendario) che, ovviamente, andrebbe ritirato la mattina successiva cioè unicamente il lunedì e il giovedì.

CONSEGUENZE PER I PROPRIETARI DI SECONDE CASE ADIBITE A SOLA VILLEGGIATURA

La attuale organizzazione della raccolta rifiuti impedisce, di fatto, ai proprietari di usufruire ragionevolmente della seconda casa dato che dovrebbero necessariamente restarci immancabilmente fino al lunedì o al giovedì per usufruire dello smaltimento dell'umido. Al di fuori di questi giorni, infatti, tale rifiuto:

- non può essere conferito in nessun modo alla ditta incaricata del servizio o all'isola ecologica;
- non può essere lasciato ad accumularsi in casa o, per chi li ha, sui balconi (a differenza di carta, plastica e quant'altro) per evidenti motivi igienici;

- per gli stessi motivi non può essere trasportato sui mezzi pubblici (ma, a rigore, nemmeno tanto facilmente su auto private che, in ogni caso, non si è tenuti ad utilizzare a questo scopo per un servizio pagato) nel comune di residenza (che peraltro non è tenuto a smaltire rifiuti prodotti a M da chi paga la TARI anche a M);
- non può certo essere lasciato ai vicini di casa che potrebbero essere a loro volta assenti e, in ogni caso, non tenuti ad accumulare in casa propria rifiuti altrui;
- non può essere smaltito con tritarifiuti perché in Italia non ne è consentito l'uso.

Principali vittime del carente servizio sono lavoratori e pensionati.

I primi perché, come è noto, usufruiscono della seconda casa prevalentemente nei fine settimana e nei ponti determinati dalle feste infrasettimanali e non possono certo chiedere le ferie tutti i lunedì o ogni volta che il ponte non termina di giovedì per recuperare i contenitori rigidi.

I secondi perché spesso utilizzano i mezzi pubblici usufruendo delle promozioni regionali (che, si ricorda, hanno anche lo scopo di ridurre l'inquinamento da motorizzazione privata proprio nei comuni con vocazione turistica) e non possono certo portare in treno il maleodorante sacchetto dell'umido con resti di cipolle o pesce.

Costoro sono quindi posti nella condizione o di accettare pesanti limitazioni della utilizzazione di un bene immobile legittimamente detenuto per un legittimo uso (e per il quale, per inciso, a differenza dei residenti in prima casa, pagano l'IMU al comune) o di lasciare i rifiuti organici in casa determinando (non per propria colpa) una situazione potenzialmente riconoscibile *“dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente”* come da art. 1 comma 656 della sotto-citata legge 147/2013.

NORMATIVA VIGENTE E GIURISPRUDENZA

A nostra conoscenza, *“ritiro e trasporto delle immondizie domestiche”* in cambio di un corrispettivo è una prestazione di natura privatistica attribuita ai comuni fin dal R.D. 1175 del 1931. Anche i successivi provvedimenti (L. 366/1941; DPR 915/1982; D.Lgs. 507/1993; L. 147/2013 e successive modifiche) hanno sempre confermato il rapporto diretto intercorrente tra taxa richiesta e diritto del contribuente a ricevere un servizio adeguato.

Per inciso, tale corrispondenza dovrebbe riguardare anche la proporzionalità del tributo alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti e ciò in base alla direttiva del Parlamento Europeo 2008/98/CE.

A questo proposito la sentenza del Consiglio di Stato V, n. 3108 del 2017, pronunciandosi contro il comune di Jesolo e riferendosi in generale ai comuni con vocazione turistica, stabilisce, tra l'altro, che la tariffa debba correlarsi alla *“quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettive capacità inquinanti”* in particolare riferendosi ai proprietari di seconde case che, necessariamente, producono molti meno rifiuti dei residenti. Precisa la sentenza che *“il principio di proporzionalità, (...) non può non attribuire rilevanza al carattere naturale della stagionalità”*, riducendo proporzionalmente il tributo. Tutto ciò in base al principio che *“chi meno inquina, meno paga”* affermato dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art 191 paragrafo 2), direttamente esecutivo nei paesi membri.

Tale principio è stato ripreso anche in altre sentenze come quella, nel 2017, della Commissione Tributaria di Massa Carrara che, accogliendo il ricorso di un proprietario di seconda casa, ha ritenuto equo ridurre del 30% sulla quota variabile l'importo richiesto in quanto *“proprio in ossequio ai richiamati Principi comunitari, oltre che ad una lettura costituzionalmente orientata al generale Principio di equità, la tassazione piena applicata dall'Ente nel caso di specie, è da ritenersi iniqua; e ben può essere il Regolamento comunale disapplicato laddove si riscontri una*

violazione di legge perché in contrasto con quei Principi.” Tale pronuncia è stata confermata in secondo grado dalla Commissione Tributaria Toscana con sentenza 26/2022.

Ma la magistratura si è pronunciata anche per i casi in cui il servizio non sia adeguato. Ad esempio nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22767/2019 si afferma che, in base al D. Lgs. 507/2003 (art.59, comma 3), anche la frequenza della raccolta sia *“da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta”* e cita poi tra le giuste cause di autoriduzione della tariffa *“una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”* quale potrebbe essere la forzata permanenza dell’umido in abitazioni civili.

RICHIESTA

Considerato quanto sopra esposto, riteniamo sufficientemente dimostrato che l’attuale organizzazione non solo non consente agli utenti delle seconde case di *“usufruire agevolmente del servizio di raccolta”* ma limita considerevolmente il godimento del bene a fronte di una tassazione (IMU) ben più alta rispetto ai residenti e al pagamento pieno di un servizio di cui in ogni caso, anche se adeguato, si usufruirebbe in maniera ridotta. Si richiede al Comune di M di volersi attivare per risolvere il descritto disservizio.

A questo proposito ci si permette di segnalare l’esistenza e l’utilizzo, in comuni con alta percentuale di raccolta differenziata, di contenitori per l’umido apribili solo con tessera di riconoscimento personale che potrebbe essere attribuita solo alle categorie di utenti penalizzate dall’attuale sistema. Si richiede inoltre di rivedere il regolamento comunale in modo da rendere il tributo proporzionale alla effettiva produzione di rifiuti.

Ringraziando della attenzione si resta in attesa di cortese riscontro

(firme con indirizzo prima e seconda casa e recapito e mail)

NORME E SENTENZE CITATE

1. Real Decreto 14 settembre 1931 n. 1175
2. Legge 20 marzo 1941 n.366
3. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915
4. Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507
5. Legge 27 dicembre 2013 n.147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, art 1, commi 639-659
6. Direttiva Parlamento Europeo 2008/98/CE del 19 novembre 2008
7. Sentenza del Consiglio di Stato V, n. 3108 del 2017
8. Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea del 13 dicembre 2007
9. Commissione Tributaria di Massa Carrara, sentenza n. 182 del 4 luglio 2017
10. Commissione Tributaria della Toscana, sentenza n. 26 dell’11 gennaio 2022
11. Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 19 giugno – 12 settembre 2019, n. 22767